

Decreto federale che approva gli accordi conchiusi nell'ambito della sesta Conferenza commerciale e tariffale del GATT (Negoziato Kennedy)

del 20 dicembre 1967

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto gli articoli 8 e 85 numero 5 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 settembre 1967²,
decreta.

Art. 1

¹ Sono approvati i seguenti accordi conchiusi nell'ambito della sesta Conferenza commerciale e tariffale del GATT (Kennedy Round):

- a. Protocollo di Ginevra (1967)³ allegato all'Accordo generale su le tariffe doganali ed il commercio con l'Elenco LIX - Svizzera;
- b. Accordo del 30 giugno 1967⁴ concernente precipuamente i prodotti chimici, addizionale al Protocollo di Ginevra (1967) allegato all'Accordo generale su le tariffe doganali ed il commercio;
- c. Accordo del 30 giugno 1967⁵ concernente l'entrata in vigore dell'articolo VI dell'Accordo generale su le tariffe doganali ed il commercio;
- d. Accordo del 30 giugno 1967⁶ fra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea nonché i suoi Stati membri concernente i prodotti orologi.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarli.

Art. 2

Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni esecutive.

RU 1967 1759

- 1 RS 101
- 2 FF 1967 II 457
- 3 RS 0.632.221
- 4 RS 0.632.222
- 5 RS 0.632.223
- 6 RS 0.632.290.13

